



COMUNICATO STAMPA n. 71/26

Lussemburgo, 13 maggio 2026

Sentenza della Corte nella causa C-155/25 | Commissione / Italia (Assenza di misure volte a prevenire il ricorso abusivo ai CTD)

Il sistema italiano di assunzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche statali viola il diritto dell'Unione

In Italia, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche statali (in prosieguo: il «personale ATA») è assunto con contratti a tempo determinato per coprire temporaneamente posti vacanti, mentre tale personale può essere assunto a tempo indeterminato solo mediante concorsi, la cui organizzazione non segue un calendario preciso e che sono riservati ai dipendenti appartenenti a tale categoria che dimostrino di aver maturato almeno due anni di esperienza con questo tipo di contratto.

La Commissione europea ritiene che tale sistema sia incompatibile con il diritto dell'UE in materia di contratti a tempo determinato, che prevede limitazioni al loro utilizzo e privilegia le procedure di assunzione permanente ¹.

Per questo motivo la Commissione ha presentato alla Corte di giustizia un ricorso per inadempimento contro l'Italia.

La Corte accoglie il ricorso della Commissione.

In primo luogo, essa osserva che **il quadro normativo italiano non fissa alcun limite alla durata massima, né al numero massimo dei contratti temporanei** del personale ATA.

In secondo luogo, per quanto riguarda i concorsi organizzati per l'assunzione a tempo indeterminato del personale ATA, la Corte osserva, in particolare, che il requisito secondo cui la partecipazione a tali concorsi presuppone il compimento di almeno due anni di servizio con contratto a tempo determinato **favorisce il ricorso a tali contratti durante tale periodo minimo di due anni, anche se essi rispondono in realtà a esigenze di personale permanenti e durevoli.**

Peraltro, l'Italia non può far valere un'esigenza di flessibilità, poiché la normativa italiana non menziona circostanze precise e concrete che giustifichino l'utilizzo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato per il personale ATA e che garantiscano che detti contratti rispondano effettivamente a tale esigenza di flessibilità.

Infine, **nemmeno l'organizzazione, nel recente passato, di concorsi** che possono portare all'assunzione a tempo indeterminato del personale ATA **è idonea, data la sua natura sporadica e imprevedibile, a prevenire gli abusi** derivanti dal ricorso a una successione di contratti a tempo determinato.

IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro

uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio. La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106

Restate in contatto!



¹ Clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla [direttiva 1999/70/CE](#) del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.